



C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 38 DEL 28-09-2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE. RELATIVE DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21:20, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 7 e assenti n. 4:

MURRAS ALEANDRO	P	NOCENTINI MANUELA	A
CAGNACCI BARBARA	P	MINELLI LETIZIA	P
GRATELLI GINO	P	VIZZAI DI ANGELO	A
MERLO TIZIANO	P	CORSINOVI TIBERIO	A
TANTURLI STEFANO	P	CUORETTI TOMMASO	A
PALCHETTI DANIELE	P		

Assume la presidenza MURRAS ALEANDRO in qualità di SINDACO con la partecipazione del Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Il Sindaco relaziona sul Punto dando lettura dei punti salienti del Piano straordinario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal decreto legislativo recante le relative disposizioni integrative e correttive n. 100 del 16 giugno 2017, il Comune, entro il 30 settembre 2017, deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del medesimo decreto ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del Decreto 175/2016 e s.m.i;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e quindi per le stesse non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione sia sul piano della convenienza economica e della relativa sostenibilità finanziaria, anche considerando la possibilità di utilizzo alternativo delle risorse finanziarie pubbliche impegnate o la possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, sia da ultimo in termini di compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
3. rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2 e cioè si tratta:
 - di partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - di società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - di partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro in sede di prima applicazione, mentre successivamente si deve considerare quale soglia di fatturato ex art. 20 comma 2 lett. d) la media del triennio 2017-2019;
 - di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

ovvero in via residuale nei casi in cui l'Amministrazione socia rilevi necessità di contenimento dei costi di funzionamento e/o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del Decreto;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;



VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di LONDA con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di LONDA anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13 del T.U.E.L. che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia e,
- l'art. 12 del T.U.E.L. che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

RIBADITO che l'individuazione delle attività, e conseguentemente dei servizi pubblici e di pubblico interesse, da rivolgersi necessariamente, da parte di un comune, alla sua popolazione e territorio per favorirne lo sviluppo sociale, economico e civile (e dunque strettamente rispondenti alle finalità istituzionali dell'ente) dipendono e sono la risultanza anche delle scelte politico-amministrative e programmatiche dei responsabili del governo dell'ente stesso circa le priorità, il tipo ed i livelli di risposta e soddisfazione alle istanze e bisogni sociali, vecchi e nuovi, espressi dalla comunità locale e considerati meritevoli di tutela;

RICHIAMATE le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto all'art. 3;

TENUTO CONTO degli indirizzi espressi dalla Giunta comunale ai fini della predisposizione della presente delibera di revisione straordinaria;

CONSIDERATO che la ricognizione delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

TENUTO CONTO che l'analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni detenute è stata effettuata dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta comunale e secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il piano di razionalizzazione già adottato dal Comune di LONDA, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 31.03.2015, esecutiva ai sensi di legge e i risultati dallo stesso ottenuti come si evincono dalla “Relazione a consuntivo” predisposta a firma del Sindaco Aleandro Murras in data 31.3.2016 e trasmetta alla Corte dei Conti: a) messa in liquidazione della Società TO.RO (Tosco-Romagnola) s.c.a.r.l. a decorrere dal 13.5.2015;

CONSIDERATO che il presente atto ricognitivo costituisce un aggiornamento, ai sensi dell'art.24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, di quello adottato nel 2015 con la deliberazione sopra menzionata;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2017/INPR con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento “Allegato 1” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;



CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24 del decreto 175/2016, deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di LONDA;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di LONDA non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

CONSIDERATI gli atti dell'attività istruttoria espletata dai competenti servizi e uffici comunali e in particolare tenuto conto delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa nell'ALLEGATO A alla presente deliberazione, compilato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti che con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR nel definire le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. ha definito un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti che deve essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo *Partecipazioni*, sezione revisione straordinaria.

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'ambito delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, fermo restando che l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

DATO ATTO, come si evince dall'ALLEGATO A, che il Comune di LONDA ha le seguenti partecipazioni da alienare alla data del 23.09.2016:

- A.E.R. Impianti s.r.l. – Tenuto conto, peraltro, che la Società ha deliberato in data 29.06.2017 la sua messa in liquidazione non si procede all'individuazione delle modalità di alienazione.

DATO ATTO altresì che la Società TO.RO Tosco Romagnola s.c.a.r.l. è stata posta in liquidazione in data 13.05.2015 ed è in corso di ultimazione la relativa procedura;

DATO ATTO che per le partecipazioni indirette detenute da società nei confronti delle quali non si determina per il Comune di LONDA il controllo ai sensi dell'art. 2359 cc, le scelte in ordine al mantenimento della partecipazione di secondo livello devono essere assunte e mediate per il tramite dell'assemblea dei soci o, laddove presenti, per il tramite degli appositi organismi parasociali di cui si soci si sono dotati (Publiacqua S.p.A. e Toscana Energia S.p.A.);

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti di questo Comune Dott. Marco Scazzola reso in data 28.09.2017, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

RESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area "Funzioni Fondamentali Londa-San Godenzo" ai sensi di all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ivi allegato;

PRESO ATTO infine del parere favorevole ai sensi di dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ivi allegato;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;



DELIBERA

- 1) di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di LONDA, alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016) individuandole come da documento “Allegato A”, predisposto secondo lo schema previsto dalla deliberazione N. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare ed in particolare di autorizzare il mantenimento senza interventi delle seguenti partecipazioni:
 - A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.A.
 - Publiacqua S.p.A.
 - Toscana Energia S.p.A.
 - Casa S.p.A.
- 2) di approvare** le azioni di razionalizzazione ed alienazione delle partecipazioni dell'Amministrazione come previste nel Piano Allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale nel senso di evidenziare le partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 4 commi 1, 2, 3 e 7 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016:
 - TO.RO Tosco-Romagnola s.c.a.r.l.
 - A.E.R. Impianti s.r.l.
- 3) di dare atto che:**
 - a) TO.RO Tosco Romagnola s.c.a.r.l. risulta in stato di liquidazione a far data dal 13.05.2015 e le relative procedure sono in corso di ultimazione;
 - b) A.E.R. Impianti s.r.l. è stata posta in liquidazione a far data dal 29.06.2017 e che pertanto non si procede all'individuazione delle modalità di alienazione della quota di partecipazione;
- 4) di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 5) di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento attuativo e la vigilanza sulla realizzazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tale scopo la Giunta comunale riferirà al Consiglio in merito all'attuazione di quanto costituisce oggetto della presente deliberazione;
- 6) che** la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 7) che** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell'art. 24 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
- 8) che** copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- 9) di dichiarare**, con separata votazione che ha riportato il seguente risultato:
 - Voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



Pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE. RELATIVE DETERMINAZIONI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Londa, li 20-09-17

Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT. FONTANI MORENO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art.49, primo comma, e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Londa, li 20-09-17

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
f.to DOTT. FONTANI MORENO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to **MURRAS ALEANDRO**

Il Vice Segretario Comunale
f.to **DOTT. FONTANI MORENO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 04-10-2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n. 414 del registro delle pubblicazioni).

Londa, li 04-10-2017

Il Vice Segretario Comunale
f.to **DOTT. FONTANI MORENO**

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Londa, li 04-10-2017

Il Vice Segretario Comunale
DOTT. FONTANI MORENO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni.

Londa, li

Il Vice Segretario Comunale
f.to **DOTT. FONTANI MORENO**